

## **Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 1986, n. 1227**

**Sezione Lavoro**  
**Zaccalà c. Lauro**

Cassazione Civile

Rinuncia

Ai contratti di lavoro aziendali, costituenti anch'essi espressione di autonomia collettiva, è inapplicabile sia il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. sia la disciplina dettata dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che gli stessi possono derogare, anche "in peius", al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo, mentre anche il contratto aziendale può essere a sua volta derogato, anche in senso peggiorativo per il lavoratore, da un atto negoziale di pari efficacia, avente un più vasto ambito soggettivo di applicazione, qual è il contratto nazionale. (Nella specie, un lavoratore dipendente da un'impresa di navigazione aveva chiesto l'applicazione nei suoi confronti del cosiddetto regime di continuità introdotto dal C.C.N.L. del 12 febbraio 1972 successivamente derogato da un contratto aziendale stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali presenti nella contrattazione nazionale a seguito di una grave crisi che aveva colpito l'impresa).